
**Modalità di adesione:
meccanismo del
silenzio - assenso**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro 6 mesi dall'assunzione se successiva le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a scegliere:

se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR Maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Il meccanismo del silenzio - assenso non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

TFR maturando (futuro)

Il trattamento di fine rapporto accumulato dal momento in cui si sceglie

TFR maturato (pregresso)

Il trattamento di fine rapporto accumulato precedentemente alla scelta



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Le scelte della lavoratrice e del lavoratore

- Modalità di scelta esplicita
- Modalità di scelta tacita



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Modalità di scelta esplicita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **decide esplicitamente di trasferire il TFR maturando** alla previdenza complementare



il TFR maturando sarà trasferito alla forma pensionistica scelta dalla lavoratrice e dal lavoratore



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio -assenso



Modalità di scelta esplicita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **decide esplicitamente di non trasferire il TFR maturando** alla previdenza complementare



Aziende con almeno di 50 dipendenti:

il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare confluirà al Fondo presso la Tesoreria dello stato gestito dall'Inps

Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare

In entrambi i casi **nulla cambia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori:** la rivalutazione, le anticipazioni e la liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati dall'azienda secondo le attuali disposizioni **normative e contrattuali**

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso



Modalità di scelta tacita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **non esprime alcuna volontà** il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando



- alla forma pensionistica **collettiva** prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondo negoziale): nel nostro caso il TFR maturando andrebbe al fondo **COMETA**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993 e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare**
- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che hanno già aderito alla previdenza complementare**
- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

28 aprile 1993



**Data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo n.124
del 1993**


**Lavoratrici e Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28 aprile 1993**

**Lavoratrici e lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non
hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta
(almeno una settimana di contributi versati)**

**Per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione la
legge prevede il versamento di tutto il TFR maturando**



Modalità di adesione: lavoratrice/lavoratore di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993




***Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare**



Modalità di adesione: lavoratrice/lavoratore di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993



Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare




*Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare

Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare



Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti alla forma di previdenza complementare



*Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare

Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti alla forma di previdenza complementare



Informazione

- ✓ **Prima dell'avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili.**
- ✓ **Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà - le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi**



Le prestazioni

Decreto legislativo 252/2005



Le prestazioni (per chi aderisce a COMETA)

PRIMA DEL PENSIONAMENTO

- ◆ Anticipazione
- ◆ Riscatto
- ◆ Trasferimento

AL MOMENTO DELLA PENSIONE

- ◆ Prestazione in forma di capitale
- ◆ Prestazione in forma di rendita
- ◆ Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale



Anticipazioni (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** In qualsiasi momento
- ❑ **IN CASO DI:** Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%

Anticipazioni (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** Fino al **75%** della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- ❑ **IN CASO DI:** Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta **23%**



Anticipazioni (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** Fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- ❑ **IN CASO DI:** ulteriori esigenze
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%



Anticipazioni (per chi aderisce a COMETA)

- ✓ **Anzianità:** sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione/iscrizione maturati dall'aderente per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione pensionistica
- ✓ **Reintegrazioni:** le somme percepite possono essere reintegrate
- ✓ **Applicazione ritenute:** le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni



Riscatto (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE: riscatto totale**
- ❑ **QUANDO:** *In* caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che **comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi**. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Riscatto (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** Riscatto parziale nella misura massima del 50% della posizione maturata
- ❑ **QUANDO:** In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Riscatto (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** riscatto totale
- ❑ **QUANDO:** “per cause diverse”, nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione sulla base delle causali sin qui previste dagli statuti e regolamenti e delle previsioni della contrattazione collettiva
- ❑ **FISCALITA':** sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse si applica una ritenuta del 23%



Riscatto (per chi aderisce a COMETA)

- ❑ **AMMONTARE:** Riscatto totale
- ❑ **QUANDO:** In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni
- ❑ **BENEFICIARI:** Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche **In mancanza di tali soggetti la posizione: per le forme pensionistiche ad adesione collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali**
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Trasferimento (per chi aderisce a COMETA)

❑ **A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

E' prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l'aderente accede in relazione alla nuova attività

❑ **IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Dopo due anni di permanenza l'aderente può trasferire l'intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare



Le prestazioni (per chi aderisce a COMETA)

PENSIONAMENTO

Prestazioni pensionistica:

si consegue il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con inoccupazione superiore a 48 mesi, l'aderente può richiedere il diritto alla prestazione con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti



Le prestazioni (per chi aderisce a COMETA)

PENSIONAMENTO

- ❑ **IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50%**
- ❑ **IN RENDITA (pensione)**
- ❑ **IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale**
- ❑ **FISCALITA': Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione fino a un limite massimo del 6%**

Nel computo dell'importo complessivo erogabile sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione qualora non reintegrate



Gli aspetti fiscali



Aspetti fiscali (per chi aderisce a COMETA)

FASE CONTRIBUTIVA

- Deducibilità contributi:
max 5.164,57 Euro;

FASE di ACCUMULAZIONE

- Rendimenti finanziari
tassati all'11%,

FASE di EROGAZIONE

- Tassazione separata
del capitale con aliquote
del 15% o 23%
- Tassazione separata
della rendita con aliquota
del 15%



Fase contributiva (per chi aderisce a COMETA)

DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI

Iscritti ad una forma di previdenza complementare :

- max 5.164,57 Euro

Alle lavoratrici e ai lavoratori di prima occupazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e limitatamente ai primi 5 anni è riconosciuta, nei 20 anni successivi al quinto, la seguente deduzione:

- oltre 5.164,57 euro pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato nei primi cinque anni per un importo non superiore a 2.582,29 annui



Compensazioni alle imprese

Per compensare le imprese per il conferimento del TFR alla previdenza complementare o al Fondo presso la tesoreria dello Stato gestito dall'Inps sono previste alcune misure compensative:

- ✓ deducibilità dal reddito d'impresa di un importo del 4% del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari per le imprese con almeno 50 dipendenti
- ✓ tale importo è elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti
- ✓ **esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l'INPS (0,20% del TFR)**
- ✓ riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri



La vigilanza sulle forme di previdenza complementare



COVIP garante su tutte le forme di previdenza

Decreto legislativo 252/2005

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, avente funzioni normative, interpretative, istituzionali ed autorizzative sarà chiamata a **vigilare** su **tutte** le forme di previdenza complementare

